

Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - termine essenziale per una delle parti

Termine di adempimento - Decorrenza condizionata a un evento futuro e incerto - Essenzialità del termine - Esclusione - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19116 del 11/07/2025 (Rv. 675378 - 01) Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verifica di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.